

Allegato B

CONVENZIONE RECANTE LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA DEFINIZIONE DELL'INDENNITÀ SPETTANTE AL GESTORE USCENTE, IL CUI IMPORTO SARÀ INDICATO NEL FUTURO BANDO DI GARA.

L'anno duemiladodici, il giorno _____ del mese di _____ nella
Sede Comunale di Campegine davanti a me
_____ Segretario Comunale di Campegine, sono
personalmente comparsi i Signori:

rispettivamente in qualità diDirigente pro tempore dell' Ufficio . (ovvero Responsabile pro tempore del Servizio , ovvero Segretario Comunale) dei Comuni di:

1. Albinea;
2. Bagnolo in Piano;
3. Baiso;
4. Bibbiano;
5. Boretto;
6. Brescello;
7. Busana;
8. Cadelbosco di Sopra;
9. Campagnola Emilia;
10. Campegine;
11. Canossa;
12. Carpineti;
13. Casalgrande;
14. Casina;
15. Castellarano;
16. Castelnovo di Sotto;
17. Castelnovo ne Monti;
18. Cavriago;
19. Collagna;
20. Correggio;
21. Fabbrico;

22. Gattatico;
23. Gualtieri;
24. Guastalla;
25. Ligonchio;
26. Luzzara;
27. Montecchio Emilia;
28. Novellara;
29. Poviglio;
30. Quattro Castella;
31. Ramiseto;
32. Reggiolo;
33. Reggio Emilia;
34. Rio Saliceto;
35. Rolo;
36. Rubiera;
37. San Martino in Rio;
38. San Polo d Enza;
39. Sant' Ilario d Enza;
40. Scandiano;
41. Toano;
42. Vetto;
43. Vezzano sul Crostolo;
44. Viano;
45. Villa Minozzo.

i quali dichiarano di agire esclusivamente in nome e per conto del Comune che rappresentano (cod. fisc. _____) ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva.

Della identità personale delle predette parti io Segretario Comunale sono certo ed esse mi dichiarano di voler rinunciare, di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e di voler rendere pubblico quanto segue:

PREMESSO

- che l'art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 164/00 stabilisce che *“L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle*

attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;

- che la legge 29 novembre 2007, n. 222 - concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46-bis, comma 2 - nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello Sviluppo economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;

- che sulla scorta di ciò il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 19.1.2011, ha dapprima determinato in 177 il numero di ATEM e con successivo decreto del 18.10.2011 ha poi individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti ATEM;

- che è stato altresì pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.1.2012 il decreto ministeriale n. 226 del 12 novembre 2011 recante *“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”;*

- che le suddette disposizioni, ai fini di un efficace e efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, hanno stabilito che l'amministrazione con funzione di stazione appaltante per ambiti territoriali debba essere il Comune Capoluogo di Provincia qualora presente nell'ambito, ovvero un Comune capofila o la Provincia o altro soggetto individuato dai Comuni dell'ambito, e ciò al fine di favorire il processo di aggregazione dei numerosi Enti locali appartenenti all'ambito;
- che sulla scorta di quanto detto il Comune di Reggio Emilia, essendo il comune più numeroso del proprio ambito, nonché Comune Capoluogo di Provincia, si dovrà far carico di svolgere il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito di "Reggio nell'Emilia" di cui fanno parte 45 Comuni ;
- che in 43 dei 45 Comuni, ivi compreso Reggio Emilia, IREN Emilia S.p.A. è la società affidataria del pubblico servizio di distribuzione e misura del gas naturale;
- che l'art. 15, comma 5 del D.Lgs. 164/00 prevede che ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- che sulla scorta di tali previsioni legislative si rende obbligatorio, nel rispetto delle previsioni contrattuali in essere tra le parti, giungere ad una definizione della determinazione dell'indennizzo;
- che, in considerazione della peculiare natura tecnica di tutti gli incumbenti necessari per il calcolo del rimborso da riconoscere al gestore uscente, il

Comune di Reggio Emilia si è dotato di una commissione tecnica fornita delle necessarie competenze per giungere ad una definizione, nel rispetto di quanto stabilito negli atti che regolano i rapporti tra le parti, dell'indennità spettante al gestore uscente;

- che detta commissione tecnica è stata costituita nel rispetto delle normative vigenti e di essa fanno parte anche professionisti esterni all'Amministrazione Comunale dotati di particolari competenze e conoscenze inerenti la materia;

- che l'Amministrazione comunale di Reggio Emilia, anche in considerazione del ruolo ad essa affidato dal "*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale*" di stazione appaltante relativamente alla futura gara d'ambito, ha deciso di mettere a disposizione di tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale Minimo di "Reggio nell'Emilia", come definito dai decreti del Ministero dello sviluppo del 19.1.2011 e del 18.10.2011, le competenze della sopraccitata commissione tecnica cosicché gli stessi Comuni se ne possano avvalere per quelle attività propedeutiche e strumentali al successivo affidamento del servizio di distribuzione del gas mediante gara d'ambito per la definizione dell'indennità spettante al gestore uscente il cui importo, alla stessa stregua di ciò che avverrà nel Comune di Reggio Emilia, deve necessariamente essere indicato nel futuro bando di gara;

- che in forza del combinato disposto di cui all'art. 15 della l. n. 241/1990 e dell'art. 30 del D.lgs. 267/00, le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi e/o sottoscrivere convenzioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- che anche prima del sopraccitato "*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del*

gas naturale”, la possibilità di assolvere anche in forma associata ai compiti inerenti l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale era già prevista dall’art. 14 del d.lgs. n. 164/00;

- che al fine di realizzare quanto sopra il Comune di Reggio Emilia ha ritenuto opportuno, pertanto, farsi promotore di una convenzione aperta alla partecipazione di tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale Minimo di “Reggio nell’Emilia” recante le modalità di funzionamento della predetta commissione tecnica che, come detto, in vista della futura gara d’ambito per l’affidamento del pubblico servizio di distribuzione gas metano, si faccia carico di giungere ad una definizione delle indennità spettanti al gestore uscente per ciascuno dei Comuni facenti parte dell’ambito stesso, i cui importi saranno tutti indicati nel futuro bando di gara;

- che sussistono le ragioni tecniche giuridiche, economiche e di interesse pubblico e di opportunità sociale che giustificano la scelta del Comune di Reggio Emilia di mettere a disposizione di tutti i Comuni dell’ambito il lavoro e le competenze della predetta commissione tecnica;

- che i contenuti della presente convenzione costituiscono le regole di funzionamento della sopracitata commissione tecnica, così che i Comuni della Provincia di Reggio Emilia appartenenti al medesimo Ambito Territoriale Minimo, come definito dai decreti del Ministero dello sviluppo del 19.1.2011 e del 18.10.2011 possano decidere di aderire alla sopracitata Convenzione al fine di avvalersi delle competenze della commissione tecnica istituita presso l’Amministrazione di Reggio Emilia

Tutto ciò premesso e considerato

Le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Conferma delle premesse. Dichiarazione delle Parti

Le “premesse” formano parte integrante e sostanziale del presente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell’art. 1362 del codice civile, la comune intenzione delle Parti nella stipulazione della presente Convenzione.

La presente convenzione disciplina il funzionamento della commissione tecnica di cui si è dotato il Comune di Reggio Emilia allo scopo di giungere ad una definizione dell’indennità spettante al gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune stesso, il cui importo deve necessariamente essere indicato nel futuro bando di gara per l’assegnazione del servizio su base d’ambito. Resta inteso che le regole della presente convenzione si estendono anche ai Comuni che decideranno di avvalersi delle competenze della commissione tecnica di cui si è dotato il Comune di Reggio Emilia.

Art. 2

Composizione della Commissione Tecnica

La commissione tecnica è composta da 5 membri, dal Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia; dal Responsabile del Procedimento del Comune di Re, da un funzionario del Servizio Affari Istituzionali, da un tecnico Comunale, e da un professionista esterno.

La commissione tecnica dura in carica sino al recepimento ed alla contestuale approvazione definitiva dell’indennizzo spettante al gestore uscente da parte della Giunta di ciascuno dei Comuni dell’ambito di Reggio Emilia che aderiranno alla presente Convenzione.

L’importo per il professionista esterno incaricato, stimato presuntivamente in complessivi € 40.000,00, sarà posto a carico in misura del 50% del Comune di

Reggio Emilia, mentre il restante 50% sarà suddiviso tra i Comuni dell'ambito di "Reggio nell'Emilia", in misura percentuale al peso che la popolazione di ciascun Comune ha rispetto alla popolazione complessiva dell'intero ambito territoriale minimo.

Art. 3

Funzionamento della Commissione Tecnica

La commissione tecnica si riunisce presso il Comune di Reggio Emilia.

Il Coordinatore del gruppo di lavoro è il Dirigente del Comune di Reggio Emilia, nominato responsabile del procedimento Sig.ra Lorenza Benedetti.

La convocazione delle riunioni della commissione tecnica viene fatta a mezzo *e-mail* all'indirizzo che ciascuno dei componenti del gruppo fornirà al Coordinatore nel corso della prima riunione dello stesso.

Per ogni riunione della commissione tecnica è redatto un verbale.

La Commissione delibera secondo le regole del Collegio perfetto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 4

Funzioni della Commissione Tecnica

È compito della commissione tecnica effettuare, in attuazione e nel rispetto delle previsioni contrattuali tra concedente e affidataria, una verifica di congruità delle indennità spettante al gestore uscente. Effettuato lo studio della questione, la commissione tecnica, nel verbale dell'ultimo incontro, esporrà i risultati ai quali il percorso congiunto con l'affidataria ha condotto e predisporrà una relazione denominata "*verifica di congruità della stima del valore dei beni costituenti l'impianto di distribuzione del gas*". La relazione di stima relativa all'impianto di ciascun Comune aderente alla presente

convenzione dovrà successivamente essere trasmessa al Comune di riferimento per essere sottoposta all'approvazione da parte della Giunta comunale in merito al riconoscimento definitivo del valore dell'indennizzo spettante al gestore uscente.

Art. 5

Partecipazione ai lavori della Commissione Tecnica

Nel corso delle riunioni della commissione tecnica, oltre alla partecipazione di rappresentanti della affidataria, è consentita la partecipazione anche di persone in rappresentanza delle Amministrazioni interessate dalla relazione di stima ritenute comunque utili per giungere alla definizione dell'indennità spettante al gestore uscente e dell'importo da indicare per la futura gara d'ambito.

Sarà cura della Commissione Tecnica trasmettere ai Comuni aderenti una relazione periodica sullo stato di avanzamento dei lavori.

Richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto e pubblicato la presente convenzione mediante lettura fattane alle parti contraenti, le quali, prima di sottoscriverlo anche a margine a ciascun foglio, hanno dichiarato essere conforme alle loro volontà.

Letto, confermato e sottoscritto.